

1. Normativa nazionale e competenze statuali

L'“obbligo di istruzione” è stato sancito nell'ordinamento giuridico italiano già nel 1877 dalla legge Coppino, seppur limitato ai soli tre anni del corso elementare inferiore (dai sei ai nove anni di età) e con la possibilità di una cessazione anticipata nel caso il fanciullo dimostrasse di aver acquisito prima le conoscenze nelle materie fissate dalla stessa legge.

Tale obbligo trova spazio addirittura nella Carta Costituzionale del 1947, la quale, all'articolo 34, asserisce che “l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. Anche se tale precetto ha trovato la sua piena attuazione solo con l'introduzione della legge 1859 del 1962 che ha previsto l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale.

L'“obbligo di istruzione” rimane ad otto anni sino al 1999, quando la legge 9 lo eleva a dieci, portandolo dai quattordici ai sedici anni di età, pur prevedendo per un periodo transitorio¹ un limite inferiore, di quindici anni (nove anni di obbligo). È con la stessa legge che è stato introdotto, dopo il sedicesimo anno, il diritto-dovere formativo fino ai 18 anni, e quindi la prosecuzione degli studi nella scuola, nella formazione professionale oppure nell'apprendistato². Proseguimento che è stato poi fissato dalla legge 144 del 17 maggio 1999 (art. 68), con la denominazione di “obbligo formativo”.

La distinzione tra obbligo scolastico (fino ai sedici anni) e formativo (fino ai diciotto anni) è stata però superata dalla legge 53 del 2003 (art.1) e dal decreto legislativo 76 del 2005 (art. 2) attraverso la riassunzione di entrambi nel concetto di “diritto-dovere all'istruzione e alla formazione” per almeno dodici anni (al raggiungimento della maggiore età) o comunque sino al raggiungimento di una qualifica (quindi, non prima dei diciassette anni). Diritto-dovere che può essere assolto sia nel sistema dei licei sia in quello dell'istruzione e della formazione professionale.

Sino all'introduzione della legge 59 del 1997, fatta eccezione per poche competenze, concernenti ad esempio l'edilizia scolastica e il funzionamento della scuola elementare, il sistema dell'istruzione e della formazione è stato in capo principalmente allo Stato. L'approvazione di suddetta legge ha, invece, ridefinito le spettanze in tema di gestione e amministrazione e istituito l'autonomia scolastica. La sua approvazione, associata a quella del D.lgs 112 del 1998, che ha attribuito a Regioni e Enti Locali numerose competenze prima affidate al MIUR, e alla Riforma del 2001 dell'articolo V della Costituzione (legge costituzionale 3 del 18 ottobre 2001), ha ridisegnato totalmente il quadro delle competenze in materia di istruzione e formazione. Sono rimasti di pertinenza dello Stato, come ribadito anche dalla legge di riforma scolastica 53 del 2003, solo il sistema dei licei e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti dal sistema di istruzione e formazione professionale su tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne i minori di una nazionalità diversa da quella dei Paesi dell'Unione Europea le norme e le competenze statuali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si intrecciano con quelle in materia di immigrazione e integrazione degli stranieri. Occorrerà, pertanto, tenere in considerazione oltre che ai riferimenti legislativi sopra citati il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, emanato con il D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998³ e le sue successive modifiche, apportate in particolare dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002 (“Bossi-Fini”). Riferimenti specifici all'obbligo scolastico dei minori stranieri sono, tuttavia, contenuti anche nell'art. 45 del D.P.R. n. 394 del 1999 e in alcune Circolari Ministeriali. Nello specifico esso impone ad esempio, come indicato anche dalle C.M. n. 87 del 23 marzo 2000 e n. 3 del 5 gennaio 2001, l'accoglimento dei ragazzi stranieri nelle classi della

¹ Il periodo transitorio è durato sino all'approvazione della finanziaria sulla scuola del 2007.

² Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione riformato con D.lgs 276/2003 (art. 47 e 48).

³ Ai sensi dell'art. 47 della legge 40/1998 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (Turco-Napolitano)

scuola dell'obbligo in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza dell'arrivo sul suolo nazionale e prevede l'accoglienza seppure questi siano sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione.

Stando al riparto delle competenze previsto dalla riforma dell'articolo V della Costituzione, allo Stato è attribuita potestà legislativa in materia di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea in via esclusiva solo sulla condizione giuridica, sull'immigrazione⁴, sulla cittadinanza, sui rifugiati, sull'asilo politico. Sono dunque di competenza dello Stato le *politiche di immigrazione (migration policy)*, mentre le *politiche di accoglienza ed integrazione degli stranieri (migrant policy)* investono principalmente le Regioni e gli Enti Locali.

2. Il riparto delle competenze Stato/Regione

Una prima rottura con il sistema centralistico delineato dalla **legge Gentile del 1923**, avviene con la **legge 59/1997 (legge Bassanini)** che da una nuova configurazione al sistema nazionale d'istruzione introducendo, tra l'altro, la collaborazione tra lo Stato, le Regioni, gli enti locali e le autonomie scolastiche.

Art. 21

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. [...]

Attraverso la ridefinizione delle competenze dello Stato in materia di istruzione, si dà maggiore valore al ruolo delle istituzioni scolastiche alle quali è stato assicurato un ampio spazio di autonomia che ha trovato attuazione con il **D.P.R. 275/1999** (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59)⁵, successivamente sancito anche a livello costituzionale.

⁴ Intesa come disciplina delle condizioni e presupposti per l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale e dei titoli di soggiorno.

⁵ L'autonomia scolastica si svolge nell'ambito amministrativo-contabile, didattico (art. 4 del DPR 275/1999) e organizzativo (art. 5 DPR 275/1999). Il piano dell'offerta formativa (POF) di cui all'art. 3 del DPR 275/1999 costituisce l'espressione massima dell'autonomia scolastica, individuando la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano. I limiti dell'autonomia scolastica sono individuati nell'art. 15 del DPR 275/1999. In tale decreto sono disciplinati inoltre gli accordi di reti tra scuole.

Nello schema sottostante vengono riassunte le funzioni trasferite alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione formalizzate con il **Decreto legislativo 112/1998**⁶.

COMPITI FUNZIONI DELEGHE		Articolo
STATO	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Definizione di criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica; ❖ valutazione del sistema scolastico; ❖ determinazione e assegnazione di risorse finanziarie e del personale alle istituzioni scolastiche; ❖ i compiti e le funzioni amministrative in ordine alle scuole militari e agli organismi scolastici costituiti da soggetti extracomunitari (le deleghe di cui all'art. 138 non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni; ❖ culturali straniere in Italia. 	Art. 137 "Competenze dello Stato"
REGIONI	<ul style="list-style-type: none"> a. la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b. la programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali (D.P.R. 233/1998), assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c. suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d. la determinazione del calendario scolastico; e. i contributi alle scuole non statali; f. le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. 	Art. 138 "Deleghe alle Regioni"
PROVINCE	<p>Attendono a compiti e funzioni, in relazione all'istruzione secondaria superiore, concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; ✚ elaborazione dei piani per la definizione della rete scolastica sul territorio; ✚ servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o svantaggio; ✚ piano di utilizzi degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, in accordo con le scuole; ✚ sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; ✚ la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi scolastici a livello territoriale; ✚ risoluzione dei conflitti di competenza. 	Art. 139 "Trasferimenti alle Province ed ai Comuni"
COMUNI	<p>Attendono a compiti e funzioni, in relazione all'istruzione inferiore, concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; b. elaborazione dei piani per la definizione della rete scolastica sul territorio; c. servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o svantaggio; d. piano di utilizzi degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, in accordo con le scuole; e. sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f. la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi scolastici a livello territoriale. <p>Esercitano inoltre, anche d'intesa con le scuole, iniziative in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - educazione degli adulti; - orientamento scolastico e professionale; - supporto alla continuità in orizzontale e verticale tra i diversi ordini di scuola; - interventi perequativi; - interventi per prevenire la dispersione e di educazione alla salute; - risoluzione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria. 	Art. 139 "Trasferimenti alle Province ed ai Comuni"

⁶ D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Per quanto concerne la **formazione professionale**⁷, il D. lgs. 112/1998, dopo aver ridefinito il concetto di formazione professionale (art. 141), ha riservato allo **Stato** le competenze relative:

- ai rapporti internazionali e agli atti di indirizzo in materia di formazione professionale,
- l'individuazione degli standard, delle qualifiche professionali e i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale,
- le funzioni statali in materia di apprendistato,
- Tirocinio, formazione continua e contratti di formazione lavoro e l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria (art. 142).

Alle **Regioni** sono state conferite tutte le altre funzioni in materia di formazione professionale (artt. 143 e 144), con la previsione che queste le trasferiscano a loro volta alle Province, al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro. In particolare sono stati trasferiti alle Regioni i compiti relativi alla programmazione, istituzione, gestione e finanziamento delle attività formative e alla formazione e aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione.

La **riforma del Titolo V della Costituzione** precedentemente ricordata ha innovato ulteriormente il riparto di competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

Rispetto alla situazione precedente alla riforma del Titolo V, nella quale le Regioni avevano potestà legislativa concorrente in tema di istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica⁸, adesso si possono le seguenti modalità di regolazione:

- la **potestà legislativa statale in via esclusiva** nelle materie del diritto d'asilo, della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione, ai sensi dell'art. 117 lett. a) e b);
- la **competenza legislativa regionale concorrente** nella gestione di altre "materie" connesse come la tutela della salute, "l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche" (art. 117.3) o la sicurezza sul lavoro, ex art. 117 co. 3. Per soddisfare l'esigenza di garantire su tutto il territorio nazionale l'uniforme soddisfacimento del diritto costituzionale all'istruzione spetta allo Stato la competenza esclusiva per quanto riguardano le "norme generali sull'istruzione" (Costituzione, art. 117. 2, e art. 33.2), nonché "la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- la **competenza legislativa regionale esclusiva** in materie come l'assistenza sociale (ex art. 117 co. 4) e per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale;
- la **competenza amministrativa** delle Regioni e degli Enti locali ex art. 118 co.1-2;
- forme di **coordinamento** fra lo Stato e le Regioni in materia di immigrazione ex art. 118 co. 3.

Con la **Legge di riforma 53/2003 (Moratti)** sono stati ridefiniti i pilastri della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, individuando le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. È stata realizzata l'integrazione tra istruzione e formazione professionale, nonostante le competenze legislative regionali tra istruzione e formazione siano

⁷ Nelle Regioni a statuto ordinario il trasferimento delle funzioni è stato operato con il DPR 10/1972, 616/1977 e con il D. lgs 469/1997 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

⁸ Ciò valeva anche per la Regione Friuli Venezia Giulia, stante la previsione dell'articolo 5, comma 1, n. 15 dello Statuto, che riconosce la potestà legislativa concorrente in tema di "istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica" e il trasferimento di funzioni di cui al D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (articoli 7 e 2).

differenti. Da ciò è derivata una limitazione del raggio di azione da parte della Regione, spetta infatti allo Stato il riconoscimento dei titoli fuori del territorio nazionale, il passaggio da un canale all'altro della formazione superiore e l'alternanza scuola-lavoro.

L'istruzione e formazione professionale, quindi, sono materia di competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

In che modo si delinea tale distinzione di competenze con riferimento ai giovani stranieri?

La riforma costituzionale ha confermato un modello di *governance* decentrato che, prima di fatto e poi in via normativa, si è affermato in Italia trovando il suo più avanzato compimento nel Testo unico sull'immigrazione. Le modifiche apportate al T.U. dalla **legge n. 189 del 30 luglio 2002** hanno interessato soprattutto la parte relativa alle politiche di immigrazione, lasciando sostanzialmente inalterato l'impianto relativo alle politiche di accoglienza ed integrazione ed il ruolo ritagliato dalla legge 40/98 per Regioni ed Enti locali.

L'art. 3 comma 5 del Testo Unico Immigrazione prevede che:

“Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.”⁹

Risulta importante quindi comprendere meglio in quali termini vada letto il ruolo dello Stato e delle Regioni *“nell’ambito delle rispettive attribuzioni”*. Le materie della condizione giuridica dei cittadini extracomunitari, della cittadinanza, dell'immigrazione¹⁰, dei rifugiati e dell'asilo politico riguardano infatti lo svolgimento di funzioni normalmente tipiche ed esclusive di ogni Stato poiché coinvolgono anzitutto le relazioni internazionali della Repubblica, la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, lo *status* delle persone e la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni garantita dall'art. 120 della Costituzione; tale disposizione impedisce alla Regione di limitare anche indirettamente il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Ecco perché anche l'art. 117 comma 2 della Costituzione nel nuovo testo introdotto dalla legge cost. n. 3/2001 prevede che le materie della condizione giuridica dei cittadini non appartenenti alla Unione Europea, del diritto di asilo, dell'immigrazione, del controllo delle frontiere e dei rapporti internazionali dello Stato spettino alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Tuttavia la gestione di tali materie comporta anche interventi sui servizi sociali, sull'assistenza sociale, sulla formazione professionale e sull'assistenza sanitaria che in base ai nuovi testi degli artt. 117 e 118 Cost. appartengono alla **potestà esclusiva delle Regioni (formazione professionale)**, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro) o alla potestà esclusiva dello Stato (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale). Le citate norme statali impongono quindi a Regioni ed enti locali un ruolo primario ed attivo nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche

⁹ Si specifica che, per quanto riguarda la gestione dei fondi relativi alle Politiche Migratorie: nel 2002 il Fondo per le politiche migratorie è confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali il quale è ripartito annualmente fra lo Stato e le Regioni per interventi di assistenza alle persone ed alle famiglie, ivi compresi gli interventi di integrazione sociale degli immigrati. Il Fondo nazionale per le politiche sociali viene annualmente ripartito fra lo Stato e le Regioni e a partire dal 2003, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge finanziaria 289/2002, questi stanziamenti avvengono senza vincolo di destinazione. Di conseguenza spetta alle Regioni stabilire quanto destinare agli interventi di integrazione degli immigrati rispetto alla propria quota parte. Successivamente la legge finanziaria 2007, n. 296/2006, ha istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, destinato a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari il quale ha effettivamente ripartito risorse fra le Regioni per la sola annualità 2007.

¹⁰ Intesa qui come disciplina delle condizioni e presupposti per l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale e dei titoli di soggiorno.

migratorie anche attraverso le produzioni di normative di loro competenza, ovvero adeguandole ed integrandole alla realtà socio-economico locale che si trasforma anche per il "fattore immigrazione". Pertanto non soltanto tutte le leggi regionali e provinciali attualmente vigenti in materia di immigrazione extracomunitaria, ma più in generale tutte le leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica o agevolata, di prestazioni socio-assistenziali, di attività culturali, di interventi per il diritto allo studio, di promozione all'associazionismo, di servizi pubblici, di accesso alle pubbliche amministrazioni e di organizzazione interna delle amministrazioni regionali devono essere adeguate ed integrate rispetto alle nuove disposizioni legislative statali¹¹.

3. La Regione del Veneto: strumenti per l'integrazione scolastica e formativa

- *Leggi regionali di riferimento*

Nella Regione Veneto la normativa di maggior riferimento sul tema "Inclusione scolastica e formativa dei giovani immigrati" è data dalla **Legge regionale n. 9 del 30 gennaio 1990**, che attualmente disciplina la materia "immigrazione", e dalla **Legge regionale n. 10 del 30 gennaio 1990**, (e successive modifiche) sull'"Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro".

Nello specifico la Legge 9/90 prevede che:

Il Consiglio Regionale approva un Piano Triennale di massima degli interventi nel settore dell'immigrazione, piano predisposto dalla Giunta Regionale e con parere della Consulta per l'Immigrazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta delibera il programma annuale delle iniziative da realizzarsi annualmente tra cui:

- i) *"l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti dai centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 (successiva legge regionale n. 10/1990), prevedendo all'interno di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana"*¹²;
- ii) *"iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale"*¹³.

La Legge 10/90 sulla formazione professionale prevede che:

*"le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri."*¹⁴

Nel settore della formazione professionale e dell'istruzione scolastica, fatta salva la ripartizione delle competenze illustrata nei paragrafi precedenti, si fa inoltre riferimento alla **Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001** sul "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". Con riferimento all'inclusione scolastica e formativa, tale legge prevede che:

- *"Le azioni di orientamento, in particolare, comprendono interventi di informazione orientativa, di educazione alla scelta di orientamento formativo e speciale, di tirocinio e di accompagnamento*

¹¹ Bonetti, *La disciplina degli ingressi per lavoro in Italia nell'evoluzione delle norme sull'immigrazione*, in Cominelli G. (a cura di), *Costruire la cittadinanza*, Ed. FrancoAngeli, Milano, 2004.

¹² Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9, art. 3.2, lett. c.

¹³ Ibidem, comma 2, lett. e.

¹⁴ Legge regionale 30 gennaio 1990, n.10, art. 6.3.

nelle transizioni”¹⁵.

- Spetta alle Province l'adozione di “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in altre situazioni di svantaggio”¹⁶.
 - “I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche di intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
 - a. educazione degli adulti;
 - b. interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - [...]
 - f. interventi integrati di prevenzione alla dispersione scolastica e di educazione alla salute”¹⁷.
- Il Piano Triennale Immigrazione 2010-2012 e gli interventi degli Enti locali nell'ambito dell'inclusione scolastica e formativa

Come si è detto, il Piano Triennale Immigrazione e la sua declinazione annuale nei Programmi di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione rappresentano gli strumenti che illustrano le linee programmatiche per l'inclusione scolastica e formativa dei cittadini di origine straniera.

L'ultimo Piano Triennale Immigrazione 2010-2012¹⁸ individua quale linea di intervento prioritaria la programmazione territoriale coordinata per favorire azioni più efficaci nei seguenti campi:

- a. formazione;
- b. integrazione sociale e scolastica;
- c. progetti sperimentali a sostegno dell'integrazione.

Seguendo le disposizioni dei Piani Triennali precedenti, anche l'ultimo prevede la costituzione di **sette Tavoli Provinciali di Coordinamento** composti da referenti dei soggetti territoriali coinvolti nel processo di programmazione delle iniziative: la Regione del Veneto, le 7 Province, le 21 Conferenze dei Sindaci e gli Uffici Scolastici.

Gli incontri periodici dei Tavoli hanno consentito, tra le diverse attribuzioni conferitegli, di concertare le azioni di integrazione sociale e scolastica con le azioni di integrazione. Questo è stato reso possibile dalla stesura dei **Piani territoriali per l'Integrazione – Azioni di Formazione e Azioni di Integrazione Sociale e Scolastica**. Questo strumento programmatico, predisposto su base provinciale all'interno dei Tavoli Provinciali di Coordinamento e redatto in sinergia con il sistema dei servizi locali, in particolare con il Piano di Zona delle Politiche Socio-Sanitarie, ha come obiettivo il rafforzamento della collaborazione interistituzionale in riferimento alle specifiche esigenze territoriali; in particolare si vuole favorire il coordinamento degli interventi tra Enti Locali, Istituzioni scolastiche, mondo associativo e altri enti e organismi pubblici e privati. Le azioni territoriali per l'integrazione sono articolate in **due livelli coordinati di intervento**:

- le azioni di integrazione sociale e scolastica la cui titolarità è affidata alle 21 Conferenze dei Sindaci;
- le azioni di formazione la cui titolarità è affidata alle 7 Amministrazioni Provinciali.

Le attività previste dai Piani sono approvate con decreto dirigenziale dall'U.P. Flussi Migratori.

Tra le aree prioritarie delle azioni di formazione, elaborate da ciascuna Amministrazione Provinciale, vi sono, per quel che riguarda le azioni inerenti al tema della ricerca:

- formazione e aggiornamento degli operatori di servizi, operatori aziendali, operatori di sportello e online, insegnanti e operatori della scuola;

¹⁵ Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

¹⁶ Ibidem, art. 138.2, lett. c.

¹⁷ Ibidem, comma 3.

¹⁸ [Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione, anno 2012.](#)

- aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali.

Tra le aree prioritarie delle azioni di integrazione sociale e scolastica, elaborate dalle Conferenze dei Sindaci, vi sono invece:

- inserimento scolastico, insegnamento della lingua italiana e promozione di interventi educativi e di sostegno rivolti ai minori, anche finalizzati al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica;
 - Valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali;
 - Informazione: sportelli e strumenti informativi.
- *L'Anagrafe Regionale dell'Obbligo Formativo – AROF*¹⁹

L'Anagrafe Regionale Obbligo Formativo – AROF – è un sistema informativo avviato nel 2001 sulla base di un protocollo d'intesa interistituzionale sottoscritto tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e amministrazioni provinciali, accordo che prevedeva la realizzazione, a cura della Regione del Veneto, di una banca dati per monitorare gli allievi in età di obbligo formativo e per verificare l'assolvimento scolastico. La piattaforma tecnologica di AROF, pienamente attiva a partire dal 2005, costituisce dunque un sistema integrato regionale che mette in rete tutti gli attori coinvolti nella problematica relativa al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, cioè:

- Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado;
- Centri di formazione professionali che erogano corsi triennali;
- Centri per l'impiego.

I principali compiti di AROF sono:

- gestione delle anagrafiche di studenti, scuole, enti per cui vengono raccolte ed aggiornate le informazioni relative ai singoli allievi ed al loro percorso formativo, dati relativi agli istituti scolastici e agli enti con proposte formative;
- gestione delle comunicazioni in ordine all'adempimento dell'obbligo per cui viene garantito un flusso informativo che consente di monitorare costantemente il percorso formativo di ciascun allievo.

Nello specifico, l'anagrafe raccoglie e fornisce dati di estremo interesse che riguardano le scelte formative dei quattordicenni, le segnalazioni delle interruzioni di percorso, i trasferimenti da un istituto scolastico o CFP ad un altro, l'assolvimento dell'obbligo formativo tramite il canale dell'apprendistato. Tale sistema permette agli operatori dei servizi di ricostruire il percorso del singolo studente e di intervenire tempestivamente a favore del giovane a rischio di abbandono e dispersione.

¹⁹

Regione del Veneto, *Libro Verde – Veneto 2020 Il sistema educativo di Istruzione e Formazione*, 2010, pagg. 55-62.

4. La Regione dell' Emilia Romagna: strumenti per l' integrazione scolastica e formativa

a. *Leggi regionali di riferimento*

La Regione Emilia – Romagna, nell' esercizio delle proprie competenze ai sensi dell' art. 117 della Costituzione, concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all' Unione Europea, gli apolidi, nonché i rifugiati e i cittadini dell' Unione Europea²⁰, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno²¹ e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti²².

La normativa di maggior riferimento nella Regione Emilia – Romagna sul tema dell' immigrazione, riguarda 3 Leggi di importanza fondamentale nell' ordine seguente:

- **Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004**, "*Norme per l' integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati*". Modifiche alle Leggi Regionali n. 14 del 21 febbraio 1990, e n.2 del 12 marzo 2003.
- **Legge Regionale n. 5 del 30 giugno 2011**, "*Disciplina del sistema regionale dell' istruzione e formazione professionale*".
- **Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003**, "*Norme per la promozione della cittadinanza sociale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

Nello specifico la Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004 riguarda:

- La promozione dell' integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori²³,
- La promozione, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture d' origine²⁴,
- La promozione di interventi di istruzione e formazione professionale²⁵,
- L' inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi.

Il Consiglio regionale approva: su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma viene formulato una volta sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. In conclusione poi, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione.

²⁰ Fatte salve le norme comunitarie e statali laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

²¹ La legislazione regionale, ispirandosi all' art. 3 della Costituzione è finalizzata alla costruzione di una società multiculturale superando in questo modo il fenomeno del razzismo.

²² "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell' uomo" del 10 dicembre 1948, della "Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea" proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000 e infine agli impegni assunti con la "Carta europea dei diritti dell' uomo nelle città", sottoscritta a Saint – Denis il 18 maggio 2000.

²³ Art. 1 Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004, comma n. 5, lett. N.

²⁴ Art. 14 Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004, comma n. 4

²⁵ Art. 3 Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004, comma n. 3, lett. H.

La Legge Regionale n. 5 del 30 giugno 2011 sull'istruzione e formazione professionale.

Con la presente Legge la Regione disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

Le finalità del sistema regionale sono:

- ✓ di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione,
- ✓ di elevare le competenze generali delle persone,
- ✓ di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale,
- ✓ di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica,
- ✓ di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori²⁶.

La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla Regione, invece le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano non solo alla Regione ma anche alle Province.

Le Province sono inoltre competenti alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei soggetti a realizzare i percorsi inerenti all'offerta formativa programmata.²⁷

Le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati²⁸.

Le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono:

- i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio,
- di azioni e sostegno a progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio,
- di iniziative sulla fattispecie dell'educazione degli adulti,
- di interventi sull'orientamento scolastico e professionale,
- di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola,
- di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.

²⁶ Art. 3, Legge Regionale n. 5 del 30 giugno 2011, comma 2

²⁷ Legge Regionale n. 5 del 30 giugno 2011, Capo III "Funzioni e Compiti" Art. 8, "Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale".

²⁸ Art. 45, Legge regionale n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro".

Infine, La Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003, promuove e sostiene:

- La centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
- la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;
- le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
- l'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
- il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico- fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.

b. Il Piano Triennale Immigrazione 2009-2011 e gli interventi degli Enti locali nell' ambito dell' inclusione scolastica e formativa.

Gli obiettivi strategici triennali, nell' ambito dei principi indicati all'art.1 della L.R. 5/2004, vanno ricondotti a 3 macro-obiettivi di riferimento:

- 1) *La promozione dell'apprendimento e dell'alfabetizzazione della lingua italiana per favorire i processi di integrazione e consentire ai cittadini stranieri una piena cittadinanza sociale e politica,*
- 2) *La promozione di una piena coesione sociale attraverso processi di conoscenza, formazione e mediazione da parte dei cittadini stranieri immigrati ed italiani,*
- 3) *La promozione di attività di contrasto al razzismo e alle discriminazioni.*

In questo ultimo quadro, vanno consolidate le attività di contrasto alle discriminazioni che agiscono su quattro aspetti fondamentali, ovvero:

- ❖ **Prevenzione/ educazione:** per far sì che il principio di parità di trattamento diventi patrimonio educativo e culturale di ogni individuo;
- ❖ **Promozione e sostenimento:** di progetti volti ad eliminare alla base le situazioni di svantaggio;
- ❖ **Rimozione:** nel senso di offrire opportunità e sostegno in termini di orientamento, assistenza e consulenza legale;
- ❖ **Monitoraggio e verifica:** di impostare un lavoro di costante osservazione nel territorio regionale con particolare attenzione al ruolo dei mezzi di informazione.

Scuola e formazione professionale

La Legge Regionale n. 12/2003 garantisce ai cittadini stranieri la possibilità di godere dei diritti all'istruzione e formazione in condizione di parità con i cittadini italiani; promuovendo l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze, anche attraverso attività di mediazione culturale.

Interventi in ambito sociale, riguardano queste tematiche:

- messa in campo di una serie di azioni in ambito scolastico rivolte ai minori e alle loro famiglie, riconducibili in particolare al sostegno all'apprendimento della lingua italiana e ad attività interculturali;
- attività volte a valorizzare i legami con le culture di origine;
- sostegno e confronto con associazioni promosse da cittadini stranieri, con particolare attenzione alla promozione del protagonismo delle donne straniere in ambito associativo, anche attraverso la promozione di reti associative di donne straniere e italiane a livello locale e regionale;

Nell'ultimo quinquennio i permessi di soggiorno sono quasi raddoppiati e le residenze hanno avuto un andamento analogo. L'immigrazione tende verso caratteristiche di stabilità comprovate da un costante processo di ricongiunzione familiare.

I permessi di soggiorno vengono richiesti principalmente per motivi di lavoro (all'1.1.2011 55,7% dei permessi validi) e per motivi familiari (39,9%). Per le donne, le richieste di permesso per il ricongiungimento familiare risultano ancora prevalenti (61% all'1.1.2011).

La sfida dei prossimi anni, così come indicato dal Secondo Manuale sull'integrazione della Commissione Europea (maggio 2007), sarà rappresentata dalla ricerca di un equilibrio tra politiche di integrazione mirate ai cittadini stranieri per rispondere a specifiche forme di svantaggio, e politiche di qualificazione complessiva il sistema di welfare.

c. Anagrafe Regionale degli Studenti: monitoraggio della popolazione scolastica per l'a.s. 2011-2012

Il 26 settembre è stata avviata la prima rilevazione per l'anno scolastico 2011-2012 della popolazione scolastica regionale prevista dal progetto Anagrafe Regionale degli Studenti, la banca dati telematica per il monitoraggio dei percorsi scolastici e formativi degli studenti emiliano-romagnoli.

Il monitoraggio telematico, che viene condotto su tutto il territorio regionale in collaborazione tra Regione, Province, Ufficio Scolastico Regionale e Ambiti territoriali provinciali, consente alla rete dei soggetti istituzionali che partecipano al progetto di disporre di dati periodicamente aggiornati ed elaborare indicatori quali-quantitativi dei principali fenomeni che interessano la popolazione scolastica e le evoluzioni in atto nel sistema educativo regionale.

La rilevazione coinvolge **oltre 470.000 alunni** che frequentano le scuole di ogni ordine, grado e gestione ubicate sul territorio regionale, dalla prima classe della scuola primaria all'ultima classe della scuola secondaria di II grado. Le scuole dovranno inviare i dati al sistema informativo regionale **entro il 14 ottobre 2011**.²⁹

Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Dall'a.s. 2011-2012 ha preso avvio il nuovo Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzato in collaborazione fra Istituti Professionali ed Enti di Formazione Professionale. La Regione ha predisposto un sistema di monitoraggio degli studenti che hanno scelto questi percorsi e che verrà effettuato contestualmente alla rilevazioni dell'Anagrafe Regionale degli Studenti, previste nel corso dell'anno scolastico.

²⁹

http://www.scuolaer.it/scuola_cifre/anagrafe_regionale_studenti/anagrafe_regionale_degli_studenti_monitoraggio_della.aspx

Gli Istituti Professionali che hanno richiesto di avviare percorsi di leFP dovranno inviare al sistema informativo i dati degli studenti in leFP con relative qualifiche selezionate³⁰, ma anche i dati degli studenti per i quali verranno avviate durante l'anno scolastico azioni di supporto per lo sviluppo di competenze di base e di prevenzione della dispersione scolastica.³¹

I dati raccolti consentiranno alla rete dei soggetti istituzionali³² di monitorare l'andamento e l'evoluzione dell'offerta e della domanda sul territorio in relazione al nuovo sistema regionale.

La rilevazione prevede i seguenti adempimenti da parte delle scuole:

- ✓ la rilevazione riguarda tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie della regione, per l'a.s. 2011-2012;
- ✓ obiettivo è rilevare i nominativi degli studenti effettivamente presenti a scuola alla data della rilevazione;
- ✓ per gli alunni in diritto-dovere nati negli anni 1993, 1994, 1995, 1996, vanno segnalate le scelte formative;³³
- ✓ solo per gli istituti professionali,³⁴ è previsto il monitoraggio degli iscritti ai percorsi leFP, ed ai percorsi contro la dispersione;
- ✓ nel corso delle prossime rilevazioni (febbraio e giugno 2012) le scuole dovranno verificare i dati e segnalare eventuali variazioni agli elenchi inviati.

³⁰ (rif. Delibera di GR n. 533/2011 - macro ambito A)

³¹ (rif. Delibera di GR n. 533/2011 - macro ambito B)

³² (Regione, Province, Comuni, Ufficio Scolastico Regionale, uffici per l'ambito territoriale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per l'Emilia-Romagna)

³³ (01 continua nella scuola; 02 continua nella formazione professionale; 03 continua nell'apprendistato; 04 non ha

effettuato alcuna scelta)

³⁴ secondo quanto previsto dalla Delibera di GR n. 533/2011.

Normativa dell'Emilia Romagna comparata con la normativa del Veneto

a) Comparazione sulle leggi di riferimento.

Regione del Veneto	Regione dell'Emilia Romagna
<p><i>La normativa di maggior riferimento sul tema: "inclusione scolastica e formativa dei giovani immigrati"</i></p>	
Legge Regionale n. 9 del 30 gennaio 1990	Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Prima formazione e riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari; ❖ Iniziative volte a favorire il diritto allo studio; ❖ Iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico e nazionale. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La promozione dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati; ❖ La promozione, in collaborazione con gli Enti locali per la prima infanzia; ❖ La promozione di interventi di istruzione nonché l' inserimento sociale.
<p><i>La normativa di riferimento sul tema: "istruzione e formazione professionale"</i></p>	
Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990	Legge Regionale n. 5 del 30 giugno 2011
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le azioni formative sono aperte, senza discriminazioni di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto l' obbligo scolastico; ▪ Interventi di informazione orientativa nonché di tirocinio e di accompagnamento nelle transizioni. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d' istruzione e di elevare le competenze generali delle persone nonché di ampliarne le opportunità di una qualifica professionale; ▪ Di assicurarne il successo scolastico e formativo e di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali.
<p><i>Le Provincie e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono:</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Servizio di istruzione, degli alunni portatori di handicap o in altre situazioni di svantaggio; ✚ Educazione degli adulti; ✚ Interventi sull'orientamento scolastico e professionale; ✚ Interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi e di educazione alla salute. 	

Anagrafe Regionale

Regione del Veneto	Regione dell'Emilia - Romagna
<p data-bbox="183 365 762 398" style="text-align: center;"><i>L'Anagrafe Regionale dell'Obbligo Formativo</i></p> <p data-bbox="156 439 790 902">L'Anagrafe Regionale Obbligo Formativo – AROF – è un sistema informativo avviato nel 2001 sulla base di un protocollo d'intesa interistituzionale sottoscritto tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e amministrazioni provinciali, accordo che prevedeva la realizzazione, a cura della Regione del Veneto, di una banca dati per monitorare gli allievi in età di obbligo formativo e per verificare l'assolvimento scolastico. La piattaforma tecnologica di AROF, pienamente attiva a partire dal 2005, costituisce dunque un sistema integrato regionale che mette in rete tutti gli attori coinvolti nella problematica relativa al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.</p>	<p data-bbox="879 365 1362 398" style="text-align: center;"><i>L'Anagrafe Regionale degli Studenti</i></p> <p data-bbox="804 439 1437 902">Il 26 settembre è stata avviata la prima rilevazione per l'anno scolastico 2011-2012, dal progetto, la banca dati telematica per il monitoraggio dei percorsi scolastici e formativi degli studenti emiliano-romagnoli. Il monitoraggio telematico, che viene condotto su tutto il territorio regionale in collaborazione tra Regione, Province, Ufficio Scolastico Regionale e Ambiti territoriali provinciali, consente alla rete dei soggetti istituzionali che partecipano al progetto di disporre di dati periodicamente aggiornati ed elaborare indicatori quali-quantitativi dei principali fenomeni che interessano la popolazione scolastica e le evoluzioni in atto nel sistema educativo regionale.</p>

Sitografia

<http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html>

Art. 3 della Costituzione.

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html

Art. 117 della Costituzione.

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;5>

Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004.

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2011;5>

Legge Regionale n. 5 del 30 giugno 2011.

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2003;2>

Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_it.htm

Dichiarazione fondamentale dei diritti dell' uomo" del 10 dicembre 1948.

http://www.chiesacattolica.it/documenti/2002/12/00008014_carta_europea_dei_diritti_dell_uomo_nella.html

Carta europea dei diritti dell' uomo nelle città", sottoscritta a Saint – Denis il 18 maggio 2000.

<http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/55485>

Cittadinanza onoraria ai figli dei migranti.

http://www.scuolaer.it/scuola_cifre/iefp/sistema_regionale_iefp.aspx

Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/norme/programma-2009-2011-per-lintegrazione-sociale-dei-cittadini-stranieri>

Programma 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri.

<http://emilianoromagnolinelmondo.regione.emilia-romagna.it/notizie-1/notizie/presentato-in-consulta-il-piano-triennale-delle-attivita>

Le attività del prossimo Piano triennale.

http://www.scuolaer.it/scuola_cifre/iefp/iefp_normativa_atti_amministrativi.aspx

Delibera di GR n. 533/2011.

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/dati/losservatorio-regionale/dati-immigrazione>

Dati e ricerche sull'immigrazione straniera in Emilia Romagna.

DA AGGIUNGERE I CONTRIBUTI DA ALTRI PARTNER PER I RIFERIMENTI REGIONALI E SUBREGIONALI

MARCHE
PUGLIA